



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977:esame osservazioni e controdeduzioni

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
BORASO Alberto	x	
GUANDALINI Andrea		x
BRAGA Daniele	x	
MURARO Marilisa	x	
ROVARIO Silvia	x	
MIRABELLI Cristina		x
	9	2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto. Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977:esame osservazioni e controdeduzioni

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Oronzo Saponaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Prato Sesia è dotato di strumento urbanistico generale comunale vigente, approvato con D.G.R. N.° 64/1521 del 12/11/1990, a cui si sono succedute, nel corso degli anni, alcune varianti strutturali, parziali e modificazioni;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.60/2000 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale, successivamente modificato con D.C. n.28/2009;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.,13/004 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52 del 20/10/2000;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012 sono stati approvati i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione della L.R. 28/1999 e della D.C.R.n. 59-10831 del 24/03/2006;

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.35-1581 del 15/06/2015 è stata approvata la Variante n.4 al P.R.G.C. di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Considerato che l'Amministrazione intende procedere mediante Variante Parziale al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:

- 1) Riduzione di volume residenziale per 4.000 mc. Circa
- 2) Riduzione di superficie copribile per 22.000 mq. per destinazioni d'uso quali: strutture ricettive e per il tempo libero e lo sport – attrezzature terziarie, commerciali, servizi pubblici funzionali all'area destinata al Centro Congressi che non verranno attuati.
- 3) Ritorno agli usi agricoli di 51.545 mq.
- 4) Adeguamento della rete ecologica di cui al P.T.C.P.
- 5) Adeguamento Norme Tecniche di Attuazione per quanto attiene alle modifiche di cui al punto "2" al punto "4"

Dato atto che per la redazione della variante di cui trattasi sono stati incaricati l'Arch. Gian Piero Gioria e l'Arch. Sylvie Giulini, con studio a Romagnano Sesia (NO) in Corso Torino n.8;

Richiamato il quinto comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di Varianti parziali qualora:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 s.m.i.;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 s.m.i.;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri

quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Visto che Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono inoltre:

i) risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti

j) interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati,

k) essere dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25.07.2016 con la quale venne adottato il Progetto relativo alla Variante Parziale presentato dai professionisti incaricati, costituito dalla seguente documentazione:

1. RELAZIONE

2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Tav. 15 IL TERRITORIO URBANO AZZONAMENTO 1:5000

4. Tav. 15.comm IL TERRITORIO URBANO ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1:5000

5. Tav. 15.abitati IL TERRITORIO URBANO PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI 1:5000

6. Tav. 16a IL TERRITORIO URBANO AZZONAMENTO 1:2000

7. Tav. 16b IL TERRITORIO URBANO AZZONAMENTO 1:2000

8. Tav. 16c IL TERRITORIO URBANO AZZONAMENTO 1:2000

9. Tav. 16a.comm IL TERRITORIO URBANO ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1:2000

10. Tav. 16b.comm IL TERRITORIO URBANO ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1:2000

11. Tav. 16c.comm IL TERRITORIO URBANO ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1:2000

12. Tav. 16a.abitati IL TERRITORIO URBANO PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI 1:2000

13. Tav. 16b.abitati IL TERRITORIO URBANO PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI 1:2000

14. Tav. 16c.abitati IL TERRITORIO URBANO PERIMETRAZIONE 1:2000

15. VERIFICA DI ASSOGGETABILITA' A VAS

16. Tav.1.allegata alla VAS MOSAICATURA PIANI REGOLATORI DEI COMUNI CONTERMINI E RETE ECOLOGICA 1:10000

Visto che con il D.Lgs. n. 152/2006, come modificato con D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani e programmi di intervento sul territorio tra i quali si configurano anche gli strumenti di pianificazione urbanistica;

Visto che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico e che le predette linee guida prescrivono allo stesso di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 16 giugno 2014 è stato istituito l'Ufficio di Deposito Progetti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Prato Sesia al quale è stato affidato il coordinamento dell'istruttoria relativa alle procedure di VIA e VAS di competenza comunale;

Con la medesima Deliberazione è stato istituito l'Organo Tecnico per l'espletamento delle funzioni inerenti la VIA e la VAS di competenza comunale;

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 26 novembre 2014 si è proceduto alla nomina dei componenti dell'Organo Tecnico comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti la VIA e la VAS di competenza comunale

Richiamata la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), la quale prevede lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. in modo integrato e contemporaneo alla fase di pubblicazione e approvazione ai fini urbanistici;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.21 e l'allegato verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 30.01.2017, con la quale la Variante di cui trattasi è stata esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visto che la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è stata pubblicata, unitamente alla Delibera di adozione, sul sito informatico del Comune per trenta giorni a far data dal 28.07.2016 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno chiunque poteva formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante, a norma del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/1977 e s.m.i.;

Dato atto che nei termini fissati non è pervenuta nessuna osservazione;

Dato atto che la Variante Parziale n.9 è stata trasmessa, unitamente al documento di verifica ai seguenti soggetti aventi competenza ambientale:

- Provincia di Novara
- ARPA di Novara
- ASL Vercelli
- Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, Parco Naturale del Monte Fenera
- Comune di Romagnano Sesia
- Comune di Grignasco
- Comune di Cavallirio

Dato atto che la Variante Parziale n.9 è stata trasmessa, unitamente al documento di verifica alla Provincia di Novara per l'espressione del parere di competenza, a norma dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole pervenuto dal Comune di Grignasco in data 02.09.2016;

Visto il parere pervenuto dall'ARPA di Novara in data 09.09.2016 e di seguito per estratto riportato:

La Variante parziale n.9 contempla 12 interventi, tuttavia si segnala che alla pag.34 del Documento Tecnico Preliminare viene citato un intervento 13 in “aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica”, non descritto nella trattazione.

Si procede nell’analisi considerando il riferimento come refuso. Qualora la Variante comprendesse un’ulteriore previsione, dovranno essere fornite le opportune integrazioni documentali al fine di garantire la completezza della procedura di screening.

Relativamente all’intervento n.7 si osserva che la collocazione determina la creazione di una situazione di frangia al limite della perimetrazione dei centri e nuclei abitati.

In merito alla previsione n. 9, destinata a servizi (parcheggi) funzionali al cimitero, si evidenzia che l’area non risulta collocata in adiacenza all’area cimiteriale né alla viabilità d’accesso. Anche in questo caso l’ubicazione determina sfrangiamento dei bordi urbani e creazione di spazi interclusi, in contrasto con gli indirizzi contenuti nell’art. 31 – Contenimento del consumo di suolo del PTR.

Le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale specificano che la pianificazione locale non deve prevedere, tra l’altro, protendimenti edificati all’interno delle aree agricole; mentre devono essere definite soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e un confine netto tra l’edificato continuo e le altre parti del territorio. Le previsioni 7 e 9 non rispondono a queste direttive.

In relazione all’intervento 12 si osserva come la Variante in oggetto abbia previsto alcune modifiche alla rete ecologica individuata dal P.T.C.P. che, di fatto, coincideva con il tracciato dei corsi d’acqua presenti sul territorio e con le relative fasce ed includeva anche aree edificate, andando dunque incontro ad incongruenze nella funzionalità della rete stessa. Pertanto sono state effettuate alcune integrazioni e modifiche tenendo conto e recependo, almeno in parte, le risultanze degli studi e dei risultati derivati dal recente progetto “Novara in Rete - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER DEFINIRE LA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI NOVARA” (attualmente in corso), che ha permesso di individuare la rete ecologica sul territorio novarese a seguito dello sviluppo di una metodologia specifica e di conseguenti approfondimenti dettagliati a livello locale.

Dalle cartografie rappresentate nel documento di assoggettabilità alla VAS però si evince come non tutte le aree indicate facenti parte della rete ecologica (figura pagina 52 del documento) siano state recepite ed inserite nel disegno di rete locale; in particolare non è stata inserita la porzione del corridoio ecologico presente denominato nello studio “corridoio ecologico C3a” che dovrebbe garantire la connessione tra le aree sorgente a nord (Monte Lovagone) e a sud (Piano Rosa-Bosco della Panigà-Collina di Barengo). Esso è delimitato a nord dai confini meridionali del Parco Naturale del Monte Fenera, corre attraverso le aree urbane di Prato Sesia, Cavallirio, Boca e Maggiore, sino al confine nord-ovest della Riserva Naturale delle Baragge (illustrazione 1).

Per una coerenza generale con le altre aree individuate e soprattutto per garantire la funzionalità e il mantenimento della biodiversità e della rete ecologica sarebbe opportuno che anche tali aree venissero recepite ed inserite nel disegno di rete ecologica comunale oggetto della Variante; trattandosi di area di connessione (corridoio ecologico) e non di una vera e propria area sorgente.

La Variante contempla altresì la modifica dell’art.8 delle Norme, così come riportato nella Relazione Illustrativa

Omississ...

Valutato il contenuto dell’art. 8, si suggerisce di distinguere gli elementi di connessione (corridoio ecologico) sopra analizzati rispetto alle vere e proprie aree sorgente della rete ecologica, con un criterio di vincolo differente, inserendo alcune specifiche sui corridoi ecologici di cui si propone un’indicazione:

“corridoi ecologici

All’interno dei corridoi ecologici la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di tracciati/localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio.

Qualora i tracciati o le localizzazioni alternative non siano tecnicamente fattibili si procederà, come misura, alla realizzazione di fasce naturali orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantire la continuità ecosistemica (es. infrastrutture in trincee con sovrappassi per la

fauna; attraversamenti in viadotto, ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse). ”

Si segnala inoltre che nella proposta di modifica delle Norme di Attuazione (art.8) non è evidente se in tutte le aree della rete ecologica non siano ammesse, di norma:

- la realizzazione di recinzioni, di parcheggi o spazi di manovra, di impianti tecnologici;*
- la realizzazione di nuovi fabbricati*
- la realizzazione di nuove strade di parcheggi o spazi di manovra se non strettamente indispensabili alla conduzione dei fondi;*
- di impianti tecnologici;*
- l'impiego di pavimentazioni artificiali.*

Si propone quindi una migliore specifica della norma allo scopo di consentirne la corretta interpretazione.

Si ricorda infine che per le aree ricadenti all'interno del Parco naturale del Monte Fenera valgono le norme del relativo Piano d'Area.

Valutata la documentazione predisposta dal Proponente, si ritiene che la Variante parziale n.9 possa essere esclusa da Valutazione Ambientale Strategica a condizione che vengano recepite le osservazioni e le proposte di prescrizioni sopra esposte.

Si ricorda infine che per le aree ricadenti all'interno del Parco Naturale del Monte Fenera valgono le norme del relativo Piano d'Area.

Visto il parere pervenuto dalla Provincia di Novara in data 22.12.2016 e di seguito per estratto riportato:

Non si rilevano osservazioni per gli interventi proposti, ad eccezione degli interventi individuati nelle schede: 4, 6, 7 e 9.

Riguardo agli interventi delle Schede 4 e 6, sarebbe più opportuna una destinazione ad “Area a verde privato”, trattandosi di aree intercluse nel tessuto edificato.

Relativamente all'intervento di cui alla Scheda 7, lo stesso crea un nuovo fronte edificatorio, seppur contiguo al limite della perimetrazione dei nuclei abitati.

L'area in oggetto ricade all'interno degli “Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico Provinciale” di cui all'art. 2.6 delle NTA del PTP, il cui comma 3.1 recita “...i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di compatibilità paesistico ambientale; tra gli elaborati tecnici che accompagnano la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica...”

Considerato che quanto disposto dalla presente variante in merito alla Rete Ecologica può considerarsi un' ampia compensazione rispetto alle nuove previsioni insediative, ciò non supera i disposti del PTR.

Qualora l'Amministrazione comunale, decidesse comunque di procedere con l'intervento della Scheda 7, alla luce di quanto disposto invece dal PTP, qualunque intervento dovrà essere condizionato a quanto previsto dal su citato comma 3.1 dell' art 2.6.

Per l'intervento di cui alla Scheda 9 si precisa che la trasformazione proposta è compatibile con i disposti del Piano Territoriale Provinciale, tuttavia si rammentano le nuove disposizioni introdotte con le ultime modifiche alla LUR 56/77. Ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della LR 56/77 e smei “E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale (...)”. All'interno di detta fascia sono ammessi unicamente gli interventi di cui al comma 6 quater dello stesso articolo 27 della LR 56/77. Pertanto, qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse di approvare la modifica così come proposta dovrà tenere conto dei limiti previsti dalla LR 56/77 e smei.

Relativamente all'intervento di cui alla Scheda 12, l'art. 2.8 delle NTA del PTP prevede che, all'atto del recepimento, i Comuni possano, sulla base delle scelte pianificatorie e dello stato di fatto, proporre dei corridoi alternativi, garantendo però la continuità della rete. Di fatto si rinvia alle Amministrazioni locali la verifica dei tracciati indicati a scala territoriale.

Rispetto al disegno di Rete Ecologica derivante dal Piano Territoriale, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di stralciare le aree già azionate all'interno dell'abitato lungo il torrente Roccia e di implementarla comprendendo l'intero sistema collinare naturale facente parte del Parco del Monte Fenera, e con la Rete derivante dal Progetto "Novara in Rete".

Inoltre nelle NTA viene modificato l'articolo 10.8 che norma gli interventi ammessi all'interno della Rete Ecologica, dettagliandone gli interventi consentiti.

L'Amministrazione comunale (anche attraverso le integrazioni presentate), accogliendo le osservazioni di Arpa Piemonte, nonché le direttive della Provincia e le indicazioni derivanti dal progetto Novara in Rete (quest'ultima non prescrittiva), con la presente variante recepisce in modo completo e puntuale la Rete Ecologica sia cartograficamente che a livello normativo.

Tali scelte pianificatorie portano il Comune di Prato Sesia ad essere il primo importatore tassello per la connettività a livello provinciale e un fiore all'occhiello in tema di tutela della biodiversità. Per quanto riguarda le modifiche normative apportate all'art. 10.8, al penultimo capoverso prima riga si parla in modo generico di "opere"; si suggerisce a titolo collaborativo di specificare a quale categoria di opere si riferisce, al fine di non inficiarne l'inedificabilità più sopra enunciata.

Compatibilità

Si ritiene:

- in merito alla puntuale elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale, che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dall'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- che la delibera di approvazione debba contenere i prospetti numerici previsti dalla LR 56/77 e s.m.e i.;

- che la variante sia compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004, e con i progetti sovra comunali approvati;

- di segnalare che l'intervento di cui alla Scheda 7 risulta in contrasto con i disposti del PTR, come peraltro osservato da ARPA Piemonte nel contributo tecnico sulla VAS ;

- di segnalare che per gli interventi individuati nella Scheda 4 e nella Scheda 6, trattandosi di aree intercluse nel tessuto edificato sarebbe più opportuna una destinazione ad "Area a verde privato";

- di segnalare al Comune che in data 18 maggio 2015 con DGR n. 20-1442 è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 20 del 21/05/2015;

- di richiamare integralmente le prescrizioni attualmente in salvaguardia disposte dal nuovo Piano Paesaggistico Regionale adottato.

Ritenuto:

di segnalare che in data 18/05/2015 con D.G.R. 20-1442 è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale, lo stesso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n.20 del 21/05/2015;

di richiamare integralmente le prescrizioni attualmente in salvaguardia disposte dal nuovo Piano Paesaggistico Regionale adottato il 18/05/2015;

Omississ...

1. di ritenere che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dall'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito alla puntuale elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale;

2. di ritenere gli interventi proposti compatibili con i disposti del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004;

3. di segnalare che l'intervento di cui alla Scheda 7 risulta in contrasto con i disposti del PTR, come peraltro osservato da ARPA Piemonte nel contributo tecnico sulla VAS ;

4. di segnalare che per gli interventi individuati nella Scheda 4 e nella Scheda 6, trattandosi di aree intercluse nel tessuto edificato sarebbe più opportuna una destinazione ad "Area a verde privato";

Omississ...

Acquisiti, al riguardo, le controdeduzioni fornite dai professionisti incaricati, Arch. Giampiero Gioria e Arch. Sylvie Giulini, estensori della Variante Parziale di cui trattasi, nonché il parere espresso dall'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti la VIA e la VAS di competenza comunale, precedentemente citato;

Ritenuto di controdedurre ai suddetti pareri in modo puntuale secondo la relazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. b) del D. LGS 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Richiamata la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013;

Richiamata la direttiva 42/2001/CE;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari 0 , astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che che la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è stata pubblicata, unitamente alla Delibera di adozione, sul sito informatico del Comune per trenta giorni a far data dal 28.07.2016 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno chiunque poteva formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante, a norma del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/1977 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che nei termini fissati non è pervenuta nessuna osservazione;
- 3) Di dare atto che la Variante Parziale n.9 è stata trasmessa, unitamente al documento di verifica ai seguenti soggetti aventi competenza ambientale:
 - Provincia di Novara
 - ARPA di Novara
 - ASL Vercelli
 - Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, Parco Naturale del Monte Fenera
 - Comune di Romagnano Sesia
 - Comune di Grignasco
 - Comune di Cavallirio
- 4) Di dare atto che sono pervenuti i seguenti pareri:
Comune di Grignasco, pervenuto in data 02.09.2016, prot. 3110

ARPA di Novara , pervenuto in data 09.09.2016, prot. 3393
Provincia di Novara, pervenuto in data 22.12.2016, prot.4809

- 5) Di recepire le osservazioni pervenute da parte di ARPA e Provincia di Novara e controdedurre alle stesse così come indicato nella relazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con successiva votazione con voti favorevoli n. 9 su consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine della celerità dell'azione amministrativa.

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 in data 25 luglio 2016 il comune di Prato Sesia ha adottato la variante parziale n. 9 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensiva della Verifica di Assoggettabilità a VAS, optando per una procedura di approvazione cosiddetta contestuale (urbanistica e VAS).

Gli elaborati sono stati inviati a:

- Provincia di Novara
- ARPA di Novara
- ASL Vercelli
- Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, Parco Naturale del Monte Fenera
- Comune di Romagnano Sesia
- Comune di Grignasco
- Comune di Cavallirio

Dai soggetti INTERESSATI sono pervenute i seguenti contributi/osservazioni:

1. Provincia di Novara Provvedimento decreto n. 146/2016;
2. ARPA Piemonte, prot. n. 68012 del 08/08/2016

Di seguito si riportano la sintesi dei contenuti delle osservazioni e le relative valutazioni formulate dal Comune di Prato Sesia.

Schede n. 4 e 6

Per tali aree è stato previsto lo stralcio dell'edificabilità legata all'appartenenza a zone residenziali di completamento e l'inserimento tra gli usi agricoli.

La Provincia di Novara ritiene più opportuna la loro destinazione ad "aree a verde privato", trattandosi di superfici intercluse nel tessuto edificato e non funzionali ad un effettivo uso agricolo.

E' da considerare, però, che tra le ZTO del vigente PRGC non è prevista alcuna zona che disciplini le aree interstiziali, inedificate e non pertinenziali, ubicate all'interno del tessuto urbano e normalmente utilizzate o utilizzabili come orto o giardino privato.

Pur condividendo l'osservazione, l'inserimento di una nuova zona territoriale, esula dai limiti previsti, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., per le varianti parziali.

Inoltre il riconoscimento di tale nuova ZTO comporterebbe la riclassificazione di altre aree che presentano analoghe caratteristiche e, a maggior ragione, conferirebbe alla variante i caratteri di strutturale.

Viene quindi necessariamente confermato l'uso agricolo per le aree n. 4 e 6.

L'osservazione comunque viene presa in considerazione rimandando la sua attuazione a future varianti strutturali o generali.

Scheda n. 7

La scheda prevede il mutamento dagli usi agricoli agli usi in parte residenziali di completamento ed in parte, sul fronte strada, agli usi per attrezzature e servizi residenziali, in dettaglio, parcheggio pubblico o di uso pubblico.

L'area in questione è collocata ai margini di un ambito già edificato rappresentato dal nucleo di Baraggiotta e da edifici isolati, in un contesto già dotato delle opere di urbanizzazione primaria.

La Provincia di Novara ritiene che l'intervento crei un nuovo fronte edificatorio così come anche l'Arpa Piemonte che osserva come la variazione degli usi determini: la creazione di uno sfrangiamento al limite della perimetrazione; il protendimento di nuova edificazione nell'ambito di aree agricole, ulteriore consumo di suolo.

Pur condividendo le indicazioni e gli obiettivi enunciati con le osservazioni ed i contributi proposti da entrambe gli Enti con esplicito riferimento al Piano Territoriale Regionale ed a quello Provinciale, si ritiene che l'intervento in questione sia coerente con tale pianificazione sovraordinata.

Si tratta infatti di un singolo intervento contiguo al perimetro dei centri e dei nuclei abitati, relativo ad un area comunque servita da opere di urbanizzazione primaria, come previsto dal comma 6, dell'articolo 17 della L.R. 56/77.

La sussistenza di tali condizioni, fa sì che si debbano ritenere ammissibili i singoli interventi a coronamento del perimetro edificato in quanto si configurano come completamento e non già come occasioni di espansione di aree residenziali.

Quanto sopra è confermato anche dall'articolo 31 delle stesse Norme allorquando specificano che: *"Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme"*.

Inoltre lo sfrangiamento ed il protendimento della nuova edificazione in ambito agricolo, cui fa riferimento l'articolo 21 delle N. di A. del PTR sono da ascrivere a scelte di carattere strutturale riferite a nuove zone, comprensive di più aree edificabili, e non già a interventi puntuali come nel nostro caso.

L'intervento, per tanto, viene confermato.

La connessione, attraverso il Permesso di Costruire Convenzionato, dell'intervento edificatorio alla nuova area a parcheggio è da leggere anche come possibilità di garantire al nucleo frazionale di Baraggiotta una superficie a parcheggio che non potrebbe essere individuata al suo interno.

Attraverso la convenzione legata all'atto abilitativo edilizio saranno inoltre recepite le indicazioni della Provincia di Novara circa la necessità di rispettare il comma 3.1 dell'art. 2.6. delle N. di A. del PTCP, cosicché sarà prestata particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale" e gli elaborati tecnici che accompagneranno il progetto dovranno comprendere un apposito studio di inserimento paesaggistico.

Scheda n. 9

La scheda n. 9 prevede, in luogo di un'area agricola un'area a servizi (parcheggi) funzionali al cimitero.

Arpa Piemonte evidenzia come l'area non risulti collocata in adiacenza al cimitero comunale né alla relativa viabilità di accesso e come l'ubicazione determini : sfrangiamento dei bordi urbani , creazione di spazi interclusi, contrasto con gli indirizzi contenuti nell'art. 31 del PTR relativamente alla necessità di contenimento del consumo di suolo.

Arpa Piemonte osserva ancora come Le Norme di attuazione del PTR specifichino che la pianificazione locale non deve prevedere protendimenti edificati all'interno delle aree agricole e che devono essere definite soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e un confine netto tra l'edificato continuo e le altre parti di territorio.

Premesso che:

- si tratta di un'area in cui non è prevista alcuna edificazione in quanto collocata in fascia di rispetto cimiteriale;
- sono previsti interventi ed un uso compatibili con le indicazioni di cui al comma 6. quater dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i;
- è ubicata a confine con il ciglio di una strata pubblica, via Braia , che conduce al cimitero;
- il Comune di Prato Sesia ha in previsione, a breve, l'ampliamento del Cimitero Comunale, nell'ambito delle vigenti previsioni del P.R.G.C., con la creazione di una nuova ala dello stesso e contestuale realizzazione di nuovo accesso posteriore;
- si trova ad una distanza di circa 60 m. e che per ciò stesso il parcheggio è da ritenersi funzionale al cimitero stesso, soprattutto in relazione al suo prossimo ampliamento;
- il collegamento al cimitero potrà effettuarsi con un percorso pedonale lineare di pari lunghezza;
- il parcheggio è anche funzionale alle abitazioni che si affacciano su via Braia

valgono le stesse considerazioni effettuate per la scheda n. 7 ribadendo inoltre che , nel suo complesso , la variante parziale ha prodotto una cospicua riduzione di consumo di suolo.

Infine, si sottolinea come l'intervento potrà comunque prevedere l'utilizzo di pavimentazioni semi-permeabili e la piantumazione di essenze arboree e, o arbustive, così da evitare fattori di disturbo percettivo , migliorare la qualità dei margini urbani , costituire un elemento di transizione graduale tra l'edificato e le aree agricole, integrare le attività delle aree antropizzate con quelle presenti in aree semi-naturali e naturali , in alternativa alla immagine proposta da Arpa : *" un confine netto tra edificato continuo e le altre parti del territorio "*.

Scheda n. 12

Relativamente alle nuove norme atte a disciplinare le attività nell'ambito della rete ecologica, la Provincia di Novara suggerisce di meglio specificare quali siano le opere previste al penultimo capoverso , del punto 8) , dell'articolo 10, al fine di non inficiare l'inedificabilità enunciata al precedente capoverso 7).

Sempre a tal proposito , Arpa Piemonte, valutato il contenuto dell'art. 10 , punto 8) delle NTA, suggerisce di distinguere gli elementi di connessione (corridoio ecologico) analizzati rispetto alle vere e proprie aree sorgente della rete ecologica, con un criterio di vincolo differente, inserendo in caso di necessità di interventi alcune prescrizioni quali :

- la necessità di uno studio preliminare atto a escludere la possibilità di soluzioni alternative non interferenti con le funzioni proprie del corridoio ;
- in assenza di alternative , la realizzazione di ulteriori interventi atti a garantire la continuità ecosistemica del corridoio (fasce naturali orientate , trincee , sottopassi , ampliamento delle aree naturali, ecc).

Arpa segnala inoltre come ,all'articolo 8 (da leggere come articolo 10 punto 8) delle NTA non sia evidente se in tutte le aree della rete ecologica non siano ammessi gli interventi individuati al capoverso 7) , proponendo , quindi, di meglio specificare.

Condividendo i contributi dei due Enti , si procede alla seguente rielaborazione dell'articolo 10 , punto 8, delle Norme di Attuazione.

testo PRG vigente

~~testo~~ soppresso con variante strutturale n. 6

~~testo~~ soppresso in adeguamento ai contributi Provincia ed Arpa

testo introdotto con variante strutturale 6

~~testo~~ soppresso in adeguamento ai contributi Provincia ed Arpa

testo introdotto in adeguamento ai contributi Provincia ed Arpa

Art. 10 – INTERVENTI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO O FASCE DI RISPETTO

8) Rete ecologica

Il P.R.G.C. recepisce le indicazioni ~~del P.T.C.P.~~ **dei piani sovraordinati** relativamente alla Rete ecologica, in quanto struttura-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio e ne individua le componenti , interne al territorio comunale, in quanto strumento per :

- garantire la corretta connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;
- in grado di mitigare le parti di territorio ove è possibile la ricarica degli elementi costituenti la naturalità;
- la conservazione della 'integrità dei processi ecologici e dei relativi servizi ecosistemici,
- mitigare e, o arrestare la frammentazione del territorio
- la conservazione delle comunità vegetali e animali

In ambito comunale la rete ecologica, così come individuata sulle tavole di PRGC, è costituita da:

- aree sorgenti ad alta naturalità normalmente appartenenti al Parco Naturale del Monte Fenera e alle fasce perifluviali del fiume Sesia;
- corridoi ecologici costituiti da strutture lineari o aerali di connessione tra le aree sorgente.

~~Nelle aree riconosciute come facenti parte della rete ecologica è fatto divieto di trasformazione urbanistica o edilizia, in quanto spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP.~~

Nella rete ecologica l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati è normalmente vietata. Qualora non differibile, deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico della rete ecologica stessa.

~~Nel caso in cui si renda indispensabile la realizzazione di opere ingegneristiche la progettazione dovrà essere improntata a criteri che le rendano compatibili con la destinazione naturalistica~~

Al fine di assicurare il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità si applicano le seguenti disposizioni:

- nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente;
- nelle aree golenali ove sia presente lungo i corpi idrici una fascia di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza tale fascia di vegetazione viene mantenuta in tutta la sua ampiezza;
- in aree già antropizzate deve essere mantenuta o formata una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua anche in presenza di sponde artificiali;
- nelle fasce di pertinenza dei corpi idrici non sono ammesse pavimentazioni impermeabili.

Nella fascia perifluviale è garantita l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze ecc.). Sono escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi mentre sono previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica. Deve essere incentivata la rinaturalizzazione delle aree comprese nella rete ecologica ed utilizzate ai fini agricoli.

~~Nelle aree di cui al precedente capoverso~~ appartenenti alla rete ecologica non sono ammessi ~~di norma:~~

- la realizzazione di recinzioni, ~~di parcheggi o spazi di manovra, di impianti tecnologici;~~
- la realizzazione di nuovi fabbricati

- la realizzazione di nuove strade di parcheggi o spazi di manovra se non strettamente indispensabili alla conduzione dei fondi;
- di impianti tecnologici;
- l'impiego di pavimentazioni artificiali .

Per le costruzioni esistenti nei territori compresi nella rete ecologica sono comunque consentiti: interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di superficie, cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico.

Per specifiche e motivate esigenze sarà possibile la realizzazione, all'interno della rete ecologica , di nuove opere trasformazioni del suolo legate a pratiche colturali che non interferiscano con la stessa a condizione che il progetto preveda la realizzazione di opere di mitigazione, la rinaturalizzazione di aree di pari superficie, la realizzazione di fasce naturali orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantire la continuità ecosistemica (es. "infrastrutture" per il passaggio della fauna, ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse).

Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di opere ingegneristiche o modifiche localizzate alla morfologia del suolo, la progettazione dovrà :

- essere preceduta da uno studio che escluda la possibilità di alternative
- essere improntata a criteri che rendano l'intervento compatibile con le funzioni della rete ecologica;
- prevedere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree agricole di cui all'art. 9 delle presenti norme, sono da tutelare le siepi ed i filari esistenti ed è da promuoverne il loro nuovo impianto, principalmente lungo le strade ed il reticolo irriguo, per rafforzare la connessione con le aree boscate, per la formazione di micro-habitat e per riqualificazione e la ricucitura del territorio naturale con quello antropizzato.

Arpa Piemonte e Provincia di Novara osservano, in distinte occasioni, che la Variante Parziale nel prevedere le modifiche alla rete , pur tenendo conto delle risultanze dello studio " Novara in rete - studio di fattibilità per definire la rete ecologica in provincia di Novara " , ha omissis , però , una porzione del corridoio individuato dal citato studio con sigla C3a

Da qui la richiesta di completare la rete ecologica in ambito comunale anche con tale porzione di area.

L'osservazione viene è stata recepita con modifica delle tavole grafiche che sono già trasmesse dal Comune di Prato Sesia alla Provincia di Novara in allegato alla nota in data 08.11.2016 prot. n. 4245

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 21.02.2017 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
